



ATA Rifiuti 4 - FERMO

Assemblea Territoriale D'Ambito n. 4

Largo Don Gaspare Morello, 2-4 63900 Fermo - c/o Provincia di Fermo
C. F.: 90068890442 – p.e.c.: ata4fermo@emarche.it

ORIGINALE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 3 DEL 04-06-2024

OGGETTO: Approvazione schema della "Carta della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani" dell'Ambito Territoriale Ottimale 4 Fermo ai sensi della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- L'Assemblea Territoriale d'Ambito – A.T.A. – dell'Ambito Territoriale Ottimale – n. 4, ai sensi della L.R. n. 24/2009 e s.m.i. recante “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, svolge le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito della Regione Marche, di cui all'art. 201 del D. Lgs. n. 152/2006.
- L'art. 7 della L.R. 24/2009 – rubricato “*Attribuzione delle competenze per l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*” dispone che “*In attuazione dell'articolo 2, comma 186bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge finanziaria 2010) le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). All'A.T.A. partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO; l'Assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne ha la rappresentanza legale, ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio.*”
- L'A.T.A. è sottoposta alle disposizioni, per quanto compatibili, concernenti l'ordinamento giuridico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., ai sensi dell'art.14 della Convenzione sottoscritta dalla Provincia di Fermo e dai 40 Comuni ricadenti nella stessa in data 14 aprile 2015;

Visti:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";
- il Decreto Legislativo n. 286/1999 art. 11, "*Qualità dei servizi pubblici*";;
- la Legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) art. 2 comma 461, , "*Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni: a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi" da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza*";
- il D.P.R. n. 168/2010 art. 11;
- il Decreto Legge n. 1/2012 che all'art. 8 (Contenuto delle carte di servizio) prevede che:
 1. "*1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.*
 2. "*2. ((Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni)) Le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente.*"

Tenuto conto:

- della Delibera ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale viene approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF), allegato A alla suddetta deliberazione;
- che il TQRIF definisce "ente territorialmente competente", l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente e che debba

pertanto essere l'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) in quanto Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale ATA 4 Fermo ad assumere il ruolo di Ente Territorialmente Competente (di seguito: ETC) e, conseguentemente, ad assolvere ai compiti che il TQRIF assegna a quest'ultimo;

- che il TQRIF, all'articolo 5.1. prevede che *“l'Ente Territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;”*
- che il TQRIF definisce "**gestione**", l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva) e che pertanto la “gestione”, ai fini del TQRIF, corrisponderà con il singolo territorio comunale dei Comuni facenti parte di ATA 4;
- che questo ETC dovrà approvare per Comune del proprio Ambito un'unica Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che:

- nel territorio di ATA 4 il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, o meglio le singole attività che lo compongono ossia gestione *delle tariffe*, della *raccolta e trasporto* e dello *spazzamento e lavaggio delle strade* fanno capo a soggetti diversi e che i medesimi sono stati oggetto di ricognizione puntuale da parte dell'ETC.
- con Deliberazione **dell'Assemblea n. 2 del 20.04.2023** si è provveduto a inquadrare tutti i gestori del servizio di gestione rifiuti dell'ATA 4 Fermo, all'interno dello **Schema I (Livello qualitativo minimo)** di cui all'art. 3 del TQRIF senza individuare obblighi di servizio e standard migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli minimi;

Ritenuto di approvare uno schema di Carta della Qualità nello stato di “bozza” che contempli le due casistiche riscontrabili nel territorio di ATA 4 ossia:

Gestione tariffe	Raccolta e trasporto	Spazzamento e lavaggio strade
Comune	Gestore	Gestore
Comune	Gestore	Comune

e di inviare tale bozza ai Comuni affinché possano completarla con i dati di propria competenza o reperiti presso i corrispondenti gestori , onde procedere successivamente all'approvazione della Carta della Qualità unica per singola gestione ai sensi dell'art. 5 del TQRIF.

Rilevato inoltre che, ai sensi del TQRIF ARERA, possono essere introdotte da parte dell'ETC alcune deroghe applicative in ragione dei contesti gestionali in cui è svolto il servizio e che di tale circostanza debba essere fornita evidenza, mediante opportuna personalizzazione, nella Carta di qualità dei servizi.

Richiamati i seguenti articoli del TQRIF in merito alle deroghe in parola:

- art 2.4 *“In deroga [...] l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste*

scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti”;

- *art. 29.1 “Il gestore della raccolta e trasporto, ovvero il gestore individuato dall’Ente territorialmente competente ai sensi dell’Articolo 2.3, garantisce all’utente il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio senza oneri aggiuntivi”;*
- *art 29.2 “Al fine di contenere l’incremento della tariffa pagata dagli utenti per la fruizione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, le disposizioni di cui al precedente comma 29.1 si applicano ad un numero minimo di un (1) ritiro mensile per utenza almeno a bordo strada con un limite di cinque (5) pezzi per ciascun ritiro, e comunque in misura non inferiore alle condizioni di ritiro attualmente garantite agli utenti”;*
- *art. 29.4 “In deroga a quanto disposto dai precedenti commi 29.1 e 29.2, e nelle gestioni in cui siano presenti Centri di raccolta operativi o altri sistemi alternativi al servizio domiciliare, l’Ente territorialmente competente, d’intesa con le Associazioni dei consumatori locali e con il gestore può prevedere: a) un numero minimo di ritiri annuali inferiori a quanto stabilito dal comma 29.2; b) un corrispettivo minimo in capo all’utente, comunque non superiore al costo del servizio di ritiro, qualora già previsto, oppure laddove venga implementato un sistema di tariffazione puntuale”;*

Visto lo **Schema di Carta della Qualità**, allegato sub a) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, le cui previsioni, in termini di obblighi di servizio, standard di qualità ed indicatori, saranno adottate dalla Carta della Qualità unica per singola gestione (gestione tariffa e rapporti con gli utenti + gestione servizio raccolta, trasporto e spazzamento stradale);

Visti:

- la L.R. 24/2009 e s.m.i.;
- la Convenzione istitutiva dell’ATA;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; - il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del direttore f.f. ATA 4 Fermo espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del citato art. 49 del TUEL, non comportando, di per sé, il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell’Ente.

Sulla base di quanto in precedenza premesso e considerato, propone di:

1. di considerare il documento istruttorio sopra riportato parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema della **“Carta della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani”** dell’Ambito Territoriale Ottimale 4 Fermo ai sensi della Delibera

dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF;

3. di dare atto che lo schema in parola, allegato sub a) alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, permette il completamento dei dati relativi alle gestioni presenti sul territorio di ATA4 ponendo in evidenza le parti personalizzabili;
4. di provvedere alla trasmissione dello schema approvato con il presente provvedimento "**Carta della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani**" dell'Ambito Territoriale Ottimale 4 Fermo a tutti i Comuni e per loro tramite ai gestori di riferimento, allo scopo di completarle, e di consentirne la successiva adozione secondo l'idoneo iter amministrativo;
5. di pubblicare il presente atto nell'Albo pretorio on line della Provincia;

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica in data 4 giugno 2024

Il Direttore f.f.
Arch. Laretta Cardoni

IL PRESIDENTE DELL'ATA

Premesso che all'ATA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti Locali ed in particolare quelle del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ai sensi dell'art. 14 della Convenzione sottoscritta dalla Provincia di Fermo e dei 40 Comuni ricadenti nella stessa in data 14 aprile 2015;

Visto il documento a firma del direttore posto a fondamento del presente decreto;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento di accogliere la proposta e assumere determinazioni in merito;

Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica

Preso Atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile.

DECRETA DI

1. di considerare il documento istruttorio sopra riportato parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema della **“Carta della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani”** dell'Ambito Territoriale Ottimale 4 Fermo ai sensi della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF;
3. di dare atto che lo schema in parola, allegato sub a) alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, permette il completamento dei dati relativi alle gestioni presenti sul territorio di ATA4 ponendo in evidenza le parti personalizzabili;
4. di provvedere alla trasmissione dello schema approvato con il presente provvedimento **“Carta della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani”** dell'Ambito Territoriale Ottimale 4 Fermo a tutti i Comuni e per loro tramite ai gestori di riferimento, allo scopo di completarle, e di consentirne la successiva adozione secondo l'idoneo iter amministrativo;
5. di pubblicare il presente atto nell'Albo pretorio on line della Provincia;

Il Presidente

Dott. Michele Ortenzi